



Lex, Com & Labor

Sulla configurabilità del reato associativo ex art. 416-bis c.p. al caso di una diramazione territoriale della mafia nigeriana.

**Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 6 dicembre 2019 (Ud. 16 luglio 2019), n. 49462
Presidente Miccoli, Relatore Calaselicè**

Al fine di poter estendere l'applicazione del reato associativo di stampo mafioso alle neo formazioni di origine straniera è necessario che il sodalizio eserciti sul territorio italiano una carica intimidatrice effettiva, non solo potenziale, non potendo ritenersi perseguibile in Italia il fatto che l'organizzazione dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, mentre si palesi inerte ed inoffensiva sul territorio nazionale italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416- bis cod.pen.

Pertanto, ove le organizzazioni in parola, pur senza avere il controllo di tutti i consociati, che vivono o lavorano in un certo territorio, abbiano la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di soggetti che operano in una comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi, con la forza intimidatrice del vincolo e ponendo le vittime in condizioni di soggezione ed omertà, possono essere perseguite a mente dell'art. 416-bis cod. pen.



49462-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. 1110/2019
Luca PISTORELLI	- Consigliere -	<u>PU</u> - 16/07/2019 C.C.
Barbara CALASELICE	- Consigliere rel. -	R.G.N. 21901/2019
Renata SESSA	- Consigliere -	
Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FAMOUS WILLIAM nato in Nigeria il 15/10/1996

avverso l'ordinanza del 8/03/2019 del Tribunale di Catania in funzione di riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. D. Pastore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso .

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 12 febbraio 2019, ha applicato a Famous Williams la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, cod. pen. (capo A dell'incolpazione provvisoria) per aver partecipato ad un'associazione di stampo mafioso, composta da cittadini nigeriani richiedenti asilo, residenti presso il CARA di Mineo e, più in generale, nella provincia di Catania (operante anche in contrapposizione ad altri gruppi cultisti ivi presenti, denominati *Axa* e *Eye*), caratterizzata dall'esercizio della forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento ed omertà imposta in virtù di detta forza, diramazione di una più ampia articolazione, denominata *Supreme Vikings Confraternity* nata in Nigeria, connotata, nella nazione di origine, dall'impiego di violenza e dall'essere dedita alla commissione di plurimi delitti.

2. Avverso l'ordinanza descritta l'indagato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. B. Asero, denunciando, nei motivi di seguito riassunti, errata applicazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorso ripercorre la motivazione del Tribunale, quanto alla individuata piattaforma indiziaria. Si assume che il metodo seguito dalla consorterìa criminale non è mafioso, ma rappresentato da sporadici atti di violenza, posti in essere dal vertice *Uwaya Happy*, detto *Sisa*, anche attraverso atti di violenza sessuale.

Un sodalizio, secondo il ricorrente, può presentare i tratti costitutivi tipici del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., anche in caso di cd. mafie straniere, a condizione, da un lato, che il vincolo sia stabile e che l'organizzazione sia caratterizzata da capacità di intimidazione, scaturente dal vincolo funzionale all'attuazione del programma; dall'altro necessita la situazione di omertà e assoggettamento in un numero indeterminato di soggetti.

Si indicano conversazioni captate dalle quali, per quanto riguarda il gruppo cultista dei cd. *Vikings* a confutazione dell'individuato metodo mafioso (una donna risponde al telefono al capo e cerca di negarsi di fronte alla richiesta di effettuare un trasporto di stupefacente), per sostenere che, nel caso di specie, mancherebbe il descritto assoggettamento e la diffusa intimidazione.

Si contesta, inoltre, la valenza indiziaria degli scontri avvenuti nel centro CARA di Catania tra i *Vikings* e il gruppo *Aye*, deducendo che detto scontro avvenuto il 5 e il 6 novembre 2018 non era diretto all'affermazione del



predominio sul territorio dell'organizzazione ma dovuto ad un banale episodio di un ritrovamento o furto di una collana. Del resto alcun potere di assoggettamento può riconoscersi al gruppo *Vikings* posto che uno dei presunti sodali William Famous sarebbe stato aggredito, in quella occasione come anche il presunto capo dell'organizzazione con il ruolo di *executioner* (detto Sisa) circostanza dagli stessi riferita anche a sommarie informazioni testimoniali, immediatamente dopo l'aggressione.

William Famous, secondo il ricorso, appartiene al gruppo dei Catacata MP, il quale interviene perché il predetto si sentiva vittima di furto e reagiva nei confronti del contrapposto gruppo degli *Eye*. Diversamente da quanto notato dal Tribunale del riesame, che attribuisce a tale condotta espressione della forza predominante del gruppo sulla intera comunità nigeriana nel CARA, si evidenzia, anzi, la debolezza del presunto sodalizio, tanto che lo stesso capo e uno dei sodali sarebbe stato vittima di aggressione.

Né gli episodi di violenza sessuale, ex art. 609-*bis* cod. pen., ascritti al *Sisa* sarebbero indicativi della natura mafiosa dell'associazione, quanto piuttosto sintomatici di indole violenta di un singolo individuo. Si tratta, peraltro, quanto ad una delle vittime, di persona che aveva con il *Sisa* una relazione sentimentale e, dunque, il litigio tra i due intercorso si collega ad una mera scenata di gelosia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile

2. In riferimento alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in relazione all'organizzazione criminale, operativa in Nigeria, descritta nella incolpazione provvisoria, il ricorso pone l'argomento della delocalizzazione di un sodalizio straniero, formato e tradizionalmente radicato in altro contesto geografico, la cui storica costituzione ed operatività all'estero risulta già dimostrata. L'esistenza del sodalizio originario e l'evoluzione storica della colonizzazione mafiosa nigeriana in Italia vengono precisate nell'ordinanza censurata, ove i giudici di merito riportano, con articolata motivazione, il complesso di elementi reputati sintomatici della struttura unitaria dell'organizzazione denominata *Supreme Vikings Confraternity*, indicata come storicamente esistente in Nigeria con la consistenza di un vero e proprio gruppo paramilitare, di cui quella descritta nell'atto di incolpazione si presenta quale articolazione locale, insediatasi nel territorio nazionale italiano.

I conformi provvedimenti di merito hanno indicato le specifiche caratteristiche del gruppo Catacana MP, quale propaggine italiana della *Supreme Vikings Confraternity*, insediatosi presso il CARA di Mineo, la sua composizione, il



metodo intimidatorio, costantemente utilizzato, descrivendo atti di violenza consumati in danno di connazionali, con lo scopo di gestire traffici illeciti e sfruttare gli altri ospiti del Centro.

Inoltre le ordinanze di merito cautelare delineano la contrapposizione del gruppo riconducibile alla *Supreme Vikings Confraternity*, con quelli degli *Eye* e dei *Black Axe*, specificando che, all'interno del CARA di Mineo vi era la contemporanea presenza di almeno due gruppi cultisti contrapposti, rispettivamente riferibili alla *Supreme Vikings Confraternity* e agli *Eye*, che si fronteggiavano onde assicurarsi il controllo sulle attività illecite e, comunque, esercitando ripetuti atti di violenza ai danni di connazionali presenti nel Centro.

Il provvedimento censurato enuclea le fonti dichiarative (dichiarazioni rese da Isan Bamidele e da Isaac Osaheni, costretti a lasciare il Centro nel timore di ritorsioni; da Osahghea Osayi, nonché da Christopher Precius, Ogieva Anthony e Amadin Friday, Ajah Precius e Owen Precius, questi ultimi indicati come vittime di ritorsioni punitive, anche di tipo sessuale) dalle quali emerge la riferibilità dei denunciati atti di violenza a Samson Henry, Uwaya Happy, detto Sisa, consumati con l'ausilio di altri connazionali.

Si tratta di elementi gravemente indizianti che hanno trovato conferma nell'attività di captazione che, secondo il Tribunale, ha consentito anche la ricostruzione degli scontri intercorsi tra il 5 ed il 6 novembre 2018 tra il gruppo dei Cataca MP – diretto prima da Uwaya Happy e poi da Ewarion Kingrney – e quello degli Eye.

A fronte della descritta preesistenza, storicamente acclarata, della cd. mafia nigeriana, il provvedimento censurato ha individuato, dunque, la neo costituzione di un sodalizio, operativo sul territorio nazionale, che di questa costituisce diramazione, insediato presso il CARA di Mineo e, comunque, nella provincia di Catania, descrivendone il metodo di azione, le caratteristiche e l'organigramma.

2.1. Ciò posto giova rilevare che con d. l. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito in Legge n. 125 del 24 luglio 2008, è stato inserito nell'art. 416-bis cod. pen. il comma ottavo con il quale si è estesa l'applicabilità delle disposizioni previste nell'articolo citato anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, *anche straniere*, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose.

Il legislatore, dunque, ha inteso equiparare a fini sanzionatori, altre organizzazioni criminali, anche di matrice straniera (cfr. Sez. 1, n. 24803 del 5/05/2010, Claire, Rv. 247803), a quelle diffuse sul territorio nazionale, specificamente richiamando la necessità che detti sodalizi operino "*valendosi*

della forza intimidatrice del vincolo associativo" e che perseguano "scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Rispetto a tali nuovi fenomeni criminali, dunque, si è posta l'esigenza interpretativa di individuare l'essenza del concetto di "metodo mafioso", ai fini di poter estendere l'applicazione della norma a tali neo formazioni. Si è, così, sostenuto, con un ragionamento che il Collegio condivide, che necessita, a tal fine, che il sodalizio eserciti sul territorio italiano una carica intimidatrice effettiva, non solo potenziale, non potendo ritenersi perseguibile in Italia il fatto che l'organizzazione dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, mentre risulti inerte ed inoffensiva sul territorio nazionale italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 43898, del 8/06/2018, R., Rv. 274231; Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442).

In ogni caso si è ritenuto che ove le organizzazioni in parola, pur senza avere il controllo di tutti i consociati, che vivono o lavorano in un determinato territorio, abbiano comunque la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di soggetti che operano in una comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi, con la forza intimidatrice del vincolo e ponendo le vittime in condizioni di soggezione ed omertà, possono essere perseguite a mente dell'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271192; Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, Hsiang Khe, Rv. 221245). La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, proprio in relazione ad una organizzazione di nazionalità nigeriana, ha invero riconosciuto che laddove i metodi tipicamente mafiosi e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo siano impiegati da una vera e propria organizzazione, dedita ad attività delittuose, avente come scopo quello di acquisire il controllo su ogni forma di attività economica della comunità di propri connazionali esistente in Italia, questa possa integrare il delitto associativo (Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, Irorere, non mass.; Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, Hsiang Khe, cit.; n. 4864 del 1996, Rv. 204148; n. 7627 del 1996, Rv. 206598). Ciò in quanto il controllo di cui si discute, non riguarda un'area geografica in quanto tale, ma si riferisce ad una comunità o ad una aggregazione sociale, individuabile mediante il suo insediamento nel territorio. Ciò a ragione proprio della matrice sociologica della definizione normativa di *mafioso* e della *ratio*, di tutela della libertà dei singoli di resistere agli assoggettamenti criminali che permeano le formazioni sociali delle quali fanno parte, che l'ispira.

Ciò premesso la motivazione del Tribunale appare conforme ai parametri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, qui riportati.

L'ordinanza censurata enuclea, con motivazione articolata e non manifestamente illogica, gli elementi di fatto espressione della forza intimidatrice che caratterizza l'associazione in questione, la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, il suo radicamento nel territorio e nella comunità in cui opera a fini di espansione, nonché l'assoggettamento e l'omertà che è stata in grado di determinare nella collettività insediata nell'area di operatività. Si è precisato che il sodalizio opera nel settore del traffico di stupefacenti sia nel centro CARA che nel contesto territoriale della provincia di Catania, che è dedito alla consumazione di reati contro il patrimonio, diretti al medesimo ambito territoriale. Risultano, inoltre, descritti diversi episodi di violenza, anche sessuale, espressione dell'esercizio di una forma di assoggettamento, finalizzata ad assicurare l'omertà della collettività di riferimento. Sono descritti gli scontri del novembre 2018, che i giudici della cautela, al di là del banale pretesto da cui hanno avuto origine, indicano come diretti all'affermazione della supremazia del gruppo Catacana MP, onde assicurarsi il monopolio delle illecite attività sul territorio.

2.2. Rispetto alla completezza dell'ordinanza censurata ed all'iter argomentativo seguito dai giudici del riesame, la censura rivolta con il ricorso appare generica, meramente assertiva, per certi versi diretta, soltanto, ad una diversa lettura dei medesimi argomenti, non consentita in sede di legittimità.

L'indagato è indicato come colui che ha preso l'iniziativa, a fronte del banale pretesto descritto a pag. 17 dell'ordinanza censurata, di dare avvio agli scontri violenti del proprio gruppo, con quello avversario degli *Eye*, riuscendo ad ottenere l'immediato intervento dell'associazione capeggiata da Uwaya Happy. Le critiche mosse, circa il significato da attribuire agli episodi di violenza sessuale e all'aggressione subita da William Famous, ripercorrono le argomentazioni devolute al Tribunale del riesame, alle quali il provvedimento impugnato risponde con motivazione congrua, adeguata e logica, non suscettibile di alcuna censura in questa sede.

2.2.1. Si propone, inoltre, un'alternativa interpretazione delle captazioni non consentita a questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma indicata in dispositivo, determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000.



3.1. Non conseguendo dalla presente decisione la liberazione del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 16/07/2019

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice



Il Presidente
Grazia Miccoli

